

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1183 del 10/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | D. Lgs. n. 152/2006 - art. 208. Ditta AGRI D.A.F. s.s.a. - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio per rifiuti speciali prodotti in proprio (fanghi di depurazione), ubicato presso il proprio stabilimento agroalimentare in comune di San Giorgio P.no (PC) - via Milano 3 (detta anche via privata Fioruzzi 1). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-1227 del 10/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno dieci MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D. Lgs. n. 152/2006 - art. 208. Ditta AGRI D.A.F. s.s.a. - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio per rifiuti speciali prodotti in proprio (fanghi di depurazione), ubicato presso il proprio stabilimento agroalimentare in comune di San Giorgio P.no (PC) – via Milano 3 (detta anche via privata Fioruzzi 1).**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

### **Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Considerato** l'art.179 - *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 - *Campo di applicazione*, commi 1 e 4, e 178 - *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

**Vista** la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale del 09/03/2011, n. 431, con cui la Provincia di Piacenza aveva autorizzato (fino al 31/03/2021) la ditta AGRI D.A.F. s.s. alla gestione di un impianto di stoccaggio per rifiuti speciali non pericolosi – fanghi di depurazione – ubicato presso il proprio stabilimento agroalimentare in Comune di S. Giorgio P.no (PC) – via Fioruzzi 1;
- istanza presentata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla ditta AGRI D.A.F. s.s.a., con nota del 30/09/2020 (assunta al prot. Arpae n. 140488 in pari data), per il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione sopra richiamata. In particolare, con tale istanza, la Ditta ha richiesto specificamente: la realizzazione di nuova vasca, adibita allo stoccaggio dei fanghi, con struttura in calcestruzzo armato e relativa recinzione in sostituzione dell'esistente costituita da uno scavo (profondo circa 2,50 m, dimensioni esterne 15,10 x 22,50 m) con pareti rivestite da telo impermeabile;
- nota prot. PG/2020/156901 del 30/10/2020 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza ha comunicato l'avvio al procedimento amministrativo, relativo alla sopracitata istanza, e convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati invitati: il Comune di San Giorgio P.no, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. di Piacenza, l'ATERSIR, il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza – Distretto Piacenza/Borgonovo V.T e la Ditta proponente;

**Preso atto:**

- della nota prot. llo n. 8739/2020 del 25/11/2020 (iscritta al prot. llo Arpae di Piacenza n. PG/2020/170710 in pari data) con cui il Servizio Urbanistica del comune di Comune di San Giorgio P.no ha precisato *"per quanto di competenza, che nulla osti all'esecuzione degli interventi previsti in quanto compatibili con la destinazione urbanistica della zona in cui è ubicato lo stabilimento a cui sono destinati"*;
- della nota prot. llo n. 8499 del 25/11/2020 (assunta al prot. llo Arpae di Piacenza n. PG/2020/171344 in pari data) trasmessa dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), evidenziante la necessità di ulteriore documentazione;

**Precisato che** in data 26/11/2020 si è tenuta, tramite collegamento telematico, la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale è stato esaminato il progetto e valutata la necessità di eventuali integrazioni che i partecipanti avrebbero potuto evidenziare successivamente;

**Vista** la nota del S.A.C. dell'Arpae di Piacenza, del 22/12/2020, prot. llo n. PG/2020/185623, di richiesta documentazione integrativa, redatta sulla scorta delle risultanze della sopra citata riunione e del contributo pervenuto, da ATERSIR, con nota prot. llo n. 8499 del 25/11/2020;

**Considerato che** il Servizio Idrico-Potabili di IRETI, con nota prot. llo n. RT 000074\_2021\_P del 05/01/2021 (iscritta al prot. llo Arpae di Piacenza n. PG/2021/688 in pari data), ha comunicato *"che non si ravvisano interferenze tra l'opera oggetto dell'istanza e gli impianti afferenti al SII del paese"*;

**Acquisita** dalla AGRI D.A.F. s.s.a., con nota del 21/01/2021 (iscritta al prot. llo Arpae n. PG/2021/9537 di pari data), la documentazione integrativa richiesta;

**Ricordato che** in data 25/02/2021 si è tenuta, tramite collegamento telematico, la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con la valutazione positiva della documentazione integrativa sopra richiamata e con l'espressione favorevole in merito al rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

**Acquisita** dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., rilasciata mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 88, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;

**Ricordato che** le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (quale è quella in argomento) sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Nel caso di specie vengono, pertanto, sostituiti:

- l'assenso di competenza comunale sulla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) prodotta all'interno del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di una vasca di stoccaggio (in sostituzione a quella esistente) e relativa recinzione perimetrale;

**Precisato che** dalle attività di realizzazione della nuova vasca verranno generati limitati quantitativi di terre e rocce da scavo, che dovranno essere gestite ai sensi del D.P.R. n. 120/2017;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio in argomento assumendo il seguente provvedimento:

## DISPONE

(per quanto indicato in narrativa di)

1. **accogliere** l'istanza del 30/09/2020 (prot. llo Arpa n. 140488 di pari data) come successivamente integrata e di rinnovare con modifiche, fino al **31/03/2031**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AGRI D.A.F. s.s.a. (P.IVA/C.F 11990610153) con sede legale in Comune di Milano (MI), via Vittor Pisani n. 8/A, l'autorizzazione per la realizzazione e gestione del centro di stoccaggio per rifiuti speciali non pericolosi ubicato, presso il proprio stabilimento agroalimentare, in Comune di S.Giorgio P.no (PC) – via Milano 3 (detta anche via privata Fioruzzi 1), con il rispetto delle seguenti prescrizioni;

a) i lavori di realizzazione della nuova vasca dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e gli stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla medesima data. La Ditta dovrà inviare all'Arpa di Piacenza, al Comune di San Giorgio P.no e all'Azienda USL di Piacenza apposita comunicazione dell'inizio e della fine dei lavori;

b) dovrà essere comunicata all'Arpa di Piacenza, con congruo anticipo (almeno 48h), l'inizio delle operazioni di rimozione del telo impermeabile che riveste la vasca da rimuovere, per consentire i controlli di competenza riguardo al terreno sottostante al telo in HDPE della vasca esistente;

c) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di recupero R13 - **"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti"**, è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato D del medesimo Decreto Legislativo con il seguente codice EER:

**Tabella 1- Rifiuti in ingresso all'impianto**

| Codice EER | Descrizione                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 02 03 05   | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |

d) la capacità massima istantanea/annua dello stoccaggio non potrà superare le **600 t** (circa 600 m<sup>3</sup>) di rifiuti;

e) lo stoccaggio dei fanghi deve avvenire esclusivamente all'interno della vasca realizzata con struttura in cemento armato, con dimensioni interne di 15,10 X 22,50 m e di altezza pari a 3 m, individuata negli elaborati progettuali prodotti con l'istanza e la successiva documentazione integrativa;

f) i fanghi di cui al suddetto punto c) devono provenire ed essere prodotti esclusivamente dall'impianto di depurazione dello stabilimento produttivo della ditta AGRI DAF s.s.a., ubicato in comune di di San Giorgio P.no (PC) – via Milano 3 (detta anche via privata Fioruzzi 1);

g) dovrà essere effettuato nell'impianto di stoccaggio un efficace trattamento di stabilizzazione dei fanghi al fine di ridurre il potere fermentescibile;

h) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato mantenendo un idoneo franco di sicurezza in altezza al fine di evitare fuoriuscita di fanghi dalla vasca stessa;

i) prima dell'immissione dei rifiuti prodotti nell'anno in corso la vasca di stoccaggio dovrà essere completamente svuotata da quelli prodotti nell'anno precedente e sottoposta ad operazioni di pulizia;

j) la movimentazione dei rifiuti (eseguita per espletare le operazioni di carico e svuotamento della vasca di stoccaggio) deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza per gli addetti a tali operazioni e comunque senza creare pregiudizi per l'ambiente;

k) dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare ogni possibile dispersione dei rifiuti durante le movimentazioni dei medesimi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol, nonché di polveri;

l) lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare alle eventuali successive operazioni di recupero in agricoltura ed i rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, potranno essere tenuti in riserva per un periodo di

**18 mesi** dalla data della loro presa in carico (cfr. punto XII.7 della Delibera G.R. n. 2773/2004 e punto 4.5 dell'Allegato alla Delibera G.R. n. 1801/2005);

m) ai fini della sicurezza dovrà essere realizzata un'apposita delimitazione segnaletica per evitare incidenti al personale;

n) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

o) alla chiusura dell'impianto, dovranno essere attuate le operazioni di "bonifica" e di "ripristino dell'area interessata" in conformità alla documentazione fornita con l'integrazione del 21/01/2021 (prot. llo Arpae n. 9537 del 21/01/2021);

p) dovranno essere eseguiti sui fanghi accertamenti analitici ai sensi dell'art. 11 – I° comma del D.Lgs. n. 99/1992, come previsto in Allegato A – Allegato 4 – della D.G.R. n. 2773/2004, almeno ogni 6 mesi durante il periodo di funzionamento dell'impianto di depurazione;

2. **stabilire** che ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

3. **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punti 5.2.1 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, così modificata dalla deliberazione G.R. n. 1801 del 07/11/2005, in **€ 24.000,00** (capacità massima di stoccaggio per rifiuti non pericolosi 600 t x 40,00 €/t tariffa prevista per i settori produttivi) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 – Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

4. **dare atto che** la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - **Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

5. **stabilire** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (art. 6 deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003) e che, nel caso la garanzia finanziaria venga prestata per un periodo inferiore alla validità dell'autorizzazione, la mancata presentazione di una nuova garanzia entro la scadenza di quella già prodotta comporterà l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa;

6. **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

7. **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

8. **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis, 189, 190 e 193 (MUD, registro cronologico di carico/scarico e formulari di identificazione) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. apportate. Si richiama in particolare, da ultimo, il D.Lgs. n. 116/2020 in cui viene stabilito che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti integrati nel "**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**";

9. **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, ai componenti della Conferenza di Servizi (Comune di San Giorgio P.no, Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza – Distretto Borgonovo V.T./Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, ATERSIR), al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

10. **dare atto** che il presente provvedimento è conforme alle direttive assegnate;

11. **dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**